

IL BENESSERE ANIMALE IN RELAZIONE ALLE MUTILAZIONI CONSENTITE : NORMATIVA, METODICHE, CONTROLLI E VERIFICHE



Giovanna Trambajolo
Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Regione Emilia-Romagna
Area Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti
giovanna.trambajolo@regione.emilia-romagna.it

Carmen Santagati
Azienda UsI Bologna
carmen.santagati@ausl.bologna.it



PROCEDURE ZOOTECHNICHE

- La produzione zootecnica comporta talvolta il ricorso a **procedure gestionali** che possono risultare **dolorose** per gli animali e a volte possono modificare il loro aspetto
- Non tutte sono mutilazioni, ma causano dolore e spesso alterano il comportamento dell'animale nel medio-lungo periodo



MUTILAZIONI



- Per mutilazione si intende una pratica non effettuata per fini terapeutici o diagnostici, che si manifesta quale **danno o perdita di una parte sensibile del corpo** o quale **alterazione della struttura dell'osso** (CE draft 8/09)
- causa **dolore acuto**, nel momento in cui viene effettuata la procedura
- porta a volte a **dolore cronico**, per gli effetti a lungo termine sui tessuti interessati,
- viola il **principio etico dell'integrità dell'animale**, provocando l'asportazione di una parte del corpo

SONO CONSENTITE SOLO IN ALCUNI CASI (solo se chiaramente definiti dalla normativa)

- Per ridurre al minimo il **rischio di lesioni** ad animali e persone
- Per **ridurre il comportamento aggressivo** e rendere gli animali più facili da manipolare
- Per prevenire **danni alla carcassa**
- Per migliorare la **qualità della carcassa**
- Per ridurre **problematiche sanitarie**
- Per **agevolare pratiche di allevamento**
- Per prevenire gli effetti di **comportamenti anormali**
- Per prevenire **danni all'ambiente**



PROCEDIMENTI DI ALLEVAMENTO



- Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare **sofferenze o ferite minime o momentanee** o richiedere interventi che **non causano lesioni durevoli**, se consentiti dalle disposizioni nazionali (prelievi di sangue, fecondazioni, tosatura, pareggio dei piedi, incisioni auricolari a scopo identificativo, ecc.)



COSA DICE LA NORMATIVA?

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Direttiva 98/58/CE)

- **taglio della coda per i bovini SOLO** a fini terapeutici certificati
- **cauterizzazione dell'abbozzo corneale** al di sotto delle **tre settimane di vita**
- **castrazione** consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali
- Le pratiche sono effettuate **sotto il controllo** del medico veterinario



COSA DICE LA NORMATIVA?

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Direttiva 98/58/CE)

- Il **taglio del becco** deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali
- vietata la **bruciatura dei tendini** ed il **taglio di ali** per i volatili
- Le pratiche sono effettuate **sotto il controllo del medico veterinario**



COSA DICE LA NORMATIVA?

DECRETO LEGISLATIVO 7 LUGLIO 2011, N.122

(Direttiva 2008/120/CE)



- **vieta tutte le operazioni** effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini, **che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea**, a eccezione di:

RIDUZIONE UNIFORME DEGLI INCISIVI DEI LATTONZOLI E DELLE ZANNE DEI VERRI E APPOSIZIONE DI UN ANELLO AL NASO


- **riduzione** uniforme **degli incisivi dei lattonzoli** mediante levigatura o troncatura, entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta;
- **riduzione delle zanne dei verri**, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza;
- **apposizione di un anello al naso**, che è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale

CASTRAZIONE DI SUINI DI SESSO MASCHILE

- castrazione di suini di sesso maschile **con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti;**
- qualora la castrazione sia praticata **dopo il settimo giorno di vita**, essa deve essere effettuata unicamente da parte di un veterinario sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici



MOZZAMENTO DI UNA PARTE DELLA CODA



- **il mozzamento della coda e la riduzione degli incisivi dei lattonzoli non devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini.**
- **Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati**

MOZZAMENTO DI UNA PARTE DELLA CODA

- Qualora il mozzamento della coda sia praticato **dopo il settimo giorno di vita**, esso deve essere effettuato unicamente da parte di un **veterinario** sotto **anestesia** e con **somministrazione prolungata di analgesici**



PER TUTTE LE MUTILAZIONI CONSENTITE:

- Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un **veterinario o da altra persona formata** che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche



COSA DICE LA NORMATIVA (D. lgs.181/2010)

- La **troncatura del becco** può essere autorizzata dall'Autorità Sanitaria competente per territorio una volta esaurite le altre misure volte a impedire plumofagia e cannibalismo
- Inoltre, l'Autorità Sanitaria competente per territorio può autorizzare la **castrazione degli animali**



COSA DICE LA NORMATIVA (D.M. 4 febbraio 2013) Richiesta autorizzazione

Per la **troncatura del becco** il proprietario o il detentore allega all'istanza una relazione contenente le seguenti informazioni:

- a) le misure alternative poste in essere per impedire plumofagia e cannibalismo;
- b) il parere di un medico veterinario;
- c) i nominativi del personale addetto ad eseguire l'intervento o i riferimenti della ditta fornitrice degli animali con becco troncato.

Per la **castrazione dei polli**, il proprietario o il detentore allega all'istanza una relazione contenente le seguenti informazioni:

- a) il nominativo del medico veterinario supervisore;
- b) i nominativi del personale, specificamente formato dal medico veterinario supervisore, incaricato ad eseguire l'intervento



COSA DICE LA NORMATIVA (DECRETO LEGISLATIVO 29 luglio 2003, n. 267)

Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, è vietato qualsiasi tipo di mutilazione. Tuttavia, **al fine di prevenire plumofagia e cannibalismo, è consentito il taglio del becco**, a condizione che sia effettuato da personale qualificato su **pulcini di età inferiore a dieci giorni** destinati alla deposizione di uova sotto la responsabilità del veterinario



IL PIANO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEL TAGLIO DELLA CODA DI ROUTINE NEGLI ALLEVAMENTI SUINI DA RIPRODUZIONE E DA INGRASSO



- **Autovalutazione** in autocontrollo (veterinario incaricato)
- Raggiungere il livello minimo «migliorabile» per tutti i requisiti (descrizione interventi e **cronoprogramma**)
- Introdurre **piccoli gruppi di suini a coda integra**
- **Aumentare** il numero di suini a coda integra ad ogni ciclo/produzione
- Fermarsi in caso di **comparsa di morsicature** e fare **richiesta di deroga** (a breve termine con scadenza)

CON LA RICHIESTA DI DEROGA IL PERCORSO NON E' FINITO!




- Portare uno o più requisiti al livello **ottimale**
- Fare nuova **autovalutazione** per attestare il livello raggiunto
- Riprendere **l'introduzione dei gruppi** a coda non tagliata
- Ripetere lo stesso percorso ad ogni comparsa di morsicatura



IL PRIMO «GRADINO» DI MIGLIORAMENTO PER IL MATERIALE MANIPOLABILE

- Il Ministero ha consentito solo in via transitoria di accettare **l'associazione tra tronchetto di legno morbido sospeso a catena e catena metallica o plastica** (due arricchimenti separati che non comprendono l'insieme delle caratteristiche richieste)
- **In caso di comparsa di episodi di morsicatura** devono essere immediatamente messi in atto interventi di emergenza e **questa associazione non è più ritenuta accettabile**
- Il primo gradino è quindi l'adozione di un **materiale manipolabile REALMENTE ADEGUATO**



DEROGA A LUNGO TERMINE (O ESTESA)

- Gli allevamenti che ottengono la deroga a lungo termine sono quelli che, a causa di condizioni di diverso tipo (genetica, stato sanitario, strutture, ecc.) **non riescono ad allevare animali a coda non tagliata**
- Non è detto che questa condizione sia permanente
- Gli allevamenti che ottengono questo tipo di deroga potranno effettuare ulteriori tentativi con gruppi a coda integra allo scadere dell'anno, rifare una autovalutazione ed eventualmente richiedere una proroga





L'OBIETTIVO FINALE



- Non è quello di smettere di tagliare le code ai suini, ma di andare incontro alle **nuove esigenze del consumatore**
- **Migliorare** le condizioni generali di **benessere** dei nostri allevamenti
- Cogliere le opportunità offerte dalla nuova **PAC** e da sistemi di etichettatura sul benessere animale
- Offrire un **prodotto competitivo** sul mercato nazionale e internazionale, anche dal punto di vista della sostenibilità



PROVVEDIMENTI DI TIPO AMMINISTRATIVO O PENALE PER MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA SU MUTILAZIONI



- Sanzione amministrativa da **1.550 a 9.296 euro**
- Nel caso di reiterazione delle violazioni la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino alla metà ed è disposta la **sospensione dell'attività** svolta
- Informativa di reato per ipotesi di **maltrattamento**
- Ripercussioni sui **premi comunitari** (requisito mutilazioni)